



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Servizio Associato del Personale del Gemonese

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 411 del 11.06.2026

Oggetto: costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego FVG a seguito della sottoscrizione del CCRL 19/07/2023 (art. 45) – Servizi sociali del Comune di Tarcento anno 2026

IL RESPONSABILE

ATTESO che, dal 22/02/2022 è stato istituito il Servizio Associato del Personale del Gemonese per i Comuni di Gemona del Friuli (capofila), Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e la Comunità di Montagna del Gemonese, e dal 01/01/2023 ha aderito il Comune di Tarvisio e dal 02/01/2024 ha aderito la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale anche per i Comuni di Dogna, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Resiutta e dal 01/01/2025 hanno aderito i Comuni di Moggio Udinese e Tarcento:

ENTE	Approvazione Convenzione Gestione Servizio Associato del Personale
Comune di Gemona del Friuli	Deliberazione Consiliare n. 61 del 23/12/2021
Comune di Artegna	Deliberazione Consiliare n. 53 del 22/12/2021
Comune di Bordano	Deliberazione Consiliare n. 69 del 28/12/2021
Comune di Montenars	Deliberazione Consiliare n. 40 del 31/12/2021
Comune di Trasaghis	Deliberazione Consiliare n. 57 del 22/12/2021
Comunità di Montagna del Gemonese	Deliberazione Assemblea n. 34 del 21/12/2021
Comune di Tarvisio	Deliberazione Consiliare n. 73 del 25/11/2022
Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale	Deliberazione Assemblea n. 22 del 28/12/2023
Comune di Moggio Udinese	Deliberazione Consiliare n. 51 del 16/12/2024
Comune di Tarcento	Deliberazione Consiliare n. 51 del 30/12/2024

--	--

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 12 del 02/05/2025 del Sindaco pro tempore del Comune di Gemona del Friuli col quale nomina la dott.ssa Cristina Collavizza quale responsabile del Servizio Associato del Personale a decorrere dal 03/05/2025 fino al 26/02/2027;
- i provvedimenti del Sindaco n. 14 del 30/12/2025 e n. 16 del 13/05/2026 di nomina degli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Tarcento;

RICHIAMATO l'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) il quale prevede che i Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 della medesima LR 6/2006;

RICHIAMATA la Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale “del Torre” e atto di delega della gestione al Comune di Tarcento previsti dagli art. 18 e 19 della Legge Regionale 31 marzo 2006 n. 6 Prot. GEN-SP-2019-80-P del 23.12.2019, in vigore dal 01.01.2020, che ha attribuito la delega della gestione del SSC al Comune di Tarcento ed ha individuato i servizi e gli interventi garantiti nella gestione associata ai sensi degli art. nr. 6 e nr. 10 della L.R. 6/2006 e quelli delegati alla gestione associata su base volontaria;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 56 del CCRL 7/12/2006 “A decorrere dalla data di trasferimento del personale dei comuni associati è costituito presso l'ente gestore della pianta organica aggiuntiva, un fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 73 destinato al pagamento del trattamento accessorio del personale trasferito e di quello di nuova assunzione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale del 16/12/2025, n. 75 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale del 08/01/2026, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2026/2028 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;
- la deliberazione giuntale n. 40 del 30/03/2026 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026 – 2028”;
- la deliberazione consiliare n. 9 del 28/04/2026, avente ad oggetto: “Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025”;

ATTESO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che

si intendono attivare nel corso dell'anno;

PREMESSO che:

- in data 19/07/2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di lavoro inerente al Personale del Comparto unico della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - area Enti Locali – triennio normativo ed economico 2019-2021;
- l'art. 45 del CCRL 19/07/2023, che sostituisce e disapplica l'art. 32 del CCRL 2018, sancisce che a decorrere dal 01/01/2023, in ciascun Ente è costituito il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, destinato ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie e a incentivare la produttività;

VISTO l'art. 45 del CCRL che norma la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa:

- al comma 1, secondo periodo e comma 2 vengono definite le modalità di calcolo delle risorse stabili sancendo: *“A decorrere dal 1° gennaio 2023 le risorse stabili determinate ai sensi dell'articolo 32, comma 1 e comma 8, del CCRL 15.10.2018 in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016 vengono consolidate al 31.12.2018; analogamente vengono consolidate le risorse di cui all'art. 32, comma 3 lettera d) del CCRL 15.10.2018 in relazione alle cessazioni dal servizio avvenute fino al 31.12.2021. 2) L'importo annuo per dipendente delle risorse stabili ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 9 (incremento organico) e 12 (trasferimento di personale) è quantificato nella seguente tabella”*;

Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente risorse stabili
A	€ 917,00
B	€ 1.016,00
C	€ 1.177,00
D	€ 2.271,00
PLA	€ 1.124,00
PLB	€ 1.944,00

- al comma 3 vengono definite le modalità di calcolo delle risorse stabili sancendo: *“A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'ammontare delle risorse variabili è determinato in funzione del numero dei dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ed è quantificato in euro 720,00”*;
- al comma 4 si statuisce che gli importi indicati per la costituzione del fondo sono al netto degli oneri riflessi;

CONSIDERATO che:

- le risorse stabili di cui al comma 1 dell'art. 45 sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità e che l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- le risorse variabili di cui al comma 3 dell'art. 45 sono incrementate annualmente dalle risorse stabili non destinate al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie

nonché dell'importo derivante da risorse indicate al comma 8 del medesimo articolo tra cui: le economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di *performance*, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza;

PRESO ATTO che nel corso del 2025 si sono verificate le sotto indicate condizioni che incidono sull'incremento del fondo:

- [--_Hlk203213606--]€ 119,86 di incrementi dovuti ad assegni ad personam (ex IIS) in godimento a personale cessato nel 2025, ex art. 42 comma 7 (€ 55,32, pari ad € 59,93 comprensivo di rateo di 13[^], per due unità di personale cessato);
- non si sono verificati trasferimenti di personale in attuazione di quanto previsto dalle L.R. n. 21/2019 (trasformazione ex lege dell'UTI del Torre Natisone) e n. 19/2020 (trasferenti a seguito di trasferimento di funzioni);
- l'organico al 01/01/2026 non ha visto incrementi stabili rispetto al personale in servizio al 31/12/2016;

RICORDATO che gli oneri delle voci stipendiali diverse dalla produttività e dalle progressioni economiche, ivi compreso il lavoro straordinario, gravanti, in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2017, sul Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, rimangono imputati a carico del bilancio degli Enti e la quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;

ATTESO che non sono state accertate economie sul fondo dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 45, comma 8, lettera *b*), del CCRL 19/07/2023, da riportare in aumento delle risorse variabili del trattamento accessorio nell'anno 2026;

PRECISATO che il personale a tempo determinato in servizio alla data del 01/01/2026 ha un contratto di lavoro inferiore a sei mesi non essendo pertanto applicabile l'incremento delle risorse variabili previsto dal comma 8 dell'art. 45;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 45, comma 8, lett. *a*), del CCRL 15/10/2018, le risorse variabili del fondo sono aumentate di euro 19.550,00 quali risorse derivanti da disposizioni del codice dei contratti in materia di incentivi di progettazione (norme che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto nelle medesime disposizioni);

RICHIAMATO il D.M. del 16/03/2026 il quale stabilisce che: *“Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36/2023, compresi i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, esclusa l'IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno a valere degli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi del richiamato articolo 45, comma 3 e seguenti è registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo al Titolo terzo delle entrate,*

tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell’obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale.”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 263/2016 della Corte dei Conti del Veneto che dispone che il provvedimento di costituzione del fondo è atto formale unilaterale e di competenza dirigenziale da sottoporre alla certificazione del revisore dei conti;
- la deliberazione n. 40/2020 della corte dei conti per le Marche, che al paragrafo 7 riassume l’applicazione del punto 5.2 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito:
- FONDO RISORSE COSTITUITO E C.D.I. SOTTOSCRITTO: sono reimputabili le risorse stabili e variabili non esigibili nell’esercizio, in quanto in tale ipotesi non si generano mai economie;
- FONDO RISORSE COSTITUITO E C.D.I. NON SOTTOSCRITTO: le risorse stabili e variabili vanno in economia e confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione;
- FONDO RISORSE NON COSTITUITO E C.D.I. NON SOTTOSCRITTO: solo le risorse stabili sono vincolate nel risultato di amministrazione, mentre le risorse variabili confluiscono come economie libere nell’avanzo disponibile.

RAMMENTANDO l’iter da seguire:

- Fase 1: stanziamento delle risorse necessarie nel bilancio di previsione;
- Fase 2: costituzione del fondo risorse decentrato (con determinazione dirigenziale) e successiva proposta di bozza di riparto (da presentare alle parti sindacali);
- Fase 3: sottoscrizione pre-intesa, redazione della relazione tecnica e della relazione illustrativa, acquisizione della certificazione da parte del revisore dei conti;
- Fase 4: sottoscrizione del contratto decentrato integrativo (C.D.I.);

RITENUTO, quindi, di determinare l’ammontare del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dipendente non dirigente per l’anno 2026, sulla base della normativa sopra richiamata e secondo le disposizioni del CCRL e degli indirizzi sinora emanati della Direzione Centrale Regionale Funzione Pubblica e Semplificazione;

DATO ATTO che, dall’applicazione delle modalità di calcolo previste dell’art. 45 del CCRL 19/07/2023, il Fondo per le risorse decentrate viene individuato per l’anno 2026 nell’importo pari a € 117.119,09 di cui € 67.409,09 risorse stabili ed € 49.790,00 risorse variabili (di cui € 19.550,00 per incentivi tecnici) come da allegato A);

PRECISATO che le risorse trovano copertura nel bilancio corrente al cap. 1412/25, con esclusione degli incentivi tecnici che sono stanziati al cap. 402/16;

CONSIDERATO che con il CCRL 19/07/2023 dal 01/01/2023 sono venuti meno i precedenti limiti contrattuali:

- fondo per la remunerazione del lavoro straordinario, ex art. 17, comma 8, CCRL biennio economico 2000/2001- il nuovo contratto disapplica il limite del lavoro straordinario imposto dall’art. 17, comma 8, del CCRL 01/08/2002 fermo restando l’obbligo in capo agli enti del rispetto

dei limiti massimi individuali per prestazioni straordinarie disposto dall'art. 17, comma 10, del CCRL 19/07/2023, pari a 180 ore;

- delle indennità, ex art. 32, comma 7, CCRL triennio economico 2016/2018, fermo restando che la quantificazione di tali somme, calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti, è soggetta ai vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;

DATO ATTO della quantificazione delle risorse destinate a finanziare il salario accessorio e il compenso del lavoro straordinario come esplicitate nell'allegato B alla presente determinazione e che tale spesa è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente (art. 45, comma 10, CCRL 19/07/2023);

DATO ATTO che le risorse di cui al punto precedente trovano copertura al capitolo 1412/10 "Ambito Fondo produttività DOA" e al cap. 1412/9 "Ambito straordinario DOA";

CONSIDERATO che al fine di contrastare il fenomeno della dispersione dei dipendenti dei piccoli Comuni (fino a 3.000 abitanti e numero dipendenti inferiore a 8) e contestualmente attrarre candidati nelle procedure di reclutamento è stata istituita *"l'indennità per il personale dei piccoli comuni caratterizzato da attività e responsabilità multidisciplinare"* (art. 43 CCRL 2023); tale indennità, non è frazionabile, è corrisposta annualmente dopo un anno ininterrotto di permanenza nell'amministrazione comunale e quantificata nei seguenti importi annui lordi:

euro 600,00 ai dipendenti di categoria A e B;

euro 1.200,00 ai dipendenti di categoria C;

euro 1.440,00 ai dipendenti di categoria D;

PRESO ATTO che il Comune di Tarcento non rientra nella fattispecie sopra indicata sia per numero di abitanti che per numero di dipendenti;

ATTESO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito, ed in particolare in seguito alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo regionale triennio 2022/2024;

RICHIAMATO il parere della Regione di data 26/10/2022 nel quali si evince che il premio di produttività non è decurtato dalle assenze per malattia di cui all'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008, infatti: *'come affermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella circolare 8/2010, relativa alle "assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti", "per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della decurtazione, considerati i quesiti pervenuti relativamente alla retribuzione di risultato dei dirigenti, si precisa che la stessa non è soggetta a decurtazione. Essa infatti costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva non può essere assimilata ad un'indennità giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiché viene corrisposta solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l'attività svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura"'*;

ATTESO che per quanto concerne le spese del personale questo Ente rispetta i nuovi valori soglia imposti dalla normativa regionale vigente come certificato dal Revisore dei Conti per il PIAO 2026-

2028 in data 26/03/2026;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1)”* e ritenuto pertanto di demandare a tale fase la redazione della relazione tecnico – finanziaria;

RITENUTO pertanto di dar corso alla determinazione della costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2026 al fine di rispettare i termini contrattualmente previsti;

RICHIAMATO l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della Contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...”*;

ATTESO che il fondo per le risorse decentrate va costituito prima dell'inizio della sessione negoziale così da avere certezza dell'ammontare delle risorse messe a disposizione della contrattazione decentrata. In tale adempimento è coinvolto anche l'organo di revisione al quale, come disposto dall'articolo 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è riservato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, in quanto all'organo di revisione compete la certificazione della corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio, della completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa, della conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia;

DATO ATTO che le risorse disponibili sono le seguenti:

- RISORSE STABILI € 67.409,09
di cui costo storico progressioni già attribuite fino al 2025
(senza progressioni anno 2024 e 2025 ancora da attribuire) € 61,468,81
- RISORSE VARIABILI € 49.790,00
(di cui € 19.550,00 per incentivi progettazione)

RILEVATO che si procederà all'invio del prospetto di costituzione del fondo all'Ufficio Unico della Regione F.V.G., istituito con l'art. 17 della L.R. n. 18/2016, contestualmente alla trasmissione in via telematica del contratto collettivo decentrato integrativo che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla sottoscrizione;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, successivamente modificato dal D.lgs

n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di procedere alla costituzione del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2026, in attuazione di quanto sancito all'art. 45 del CCRL 19/07/2023, come da allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto che complessivamente ammonta ad € 117.199,09 così composto e meglio dettagliato nell'allegato A:

- RISORSE STABILI (art. 45, commi 1 e 2) € 67.409,09;
- RISORSE VARIABILI (art. 45, comma 3) € 49.790,00
(di cui € 19.550,00 per incentivi tecnici)

2) di dare atto che gli importi che costituiscono il fondo sono al netto degli oneri riflessi ai sensi del comma 4 dell'art. 45 CCRL 2023;

3) di dare atto, altresì, che le voci stipendiali accessorie e i relativi oneri, diverse da quelle finanziate con il Fondo, compreso il lavoro straordinario, sono imputati a carico del bilancio dell'Ente e che la quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigenti (allegato B);

4) di dare atto che le risorse accessorie destinate all'incentivazione del personale trovano copertura nei capitoli:

- le risorse del fondo al 1412/25 con esclusione dell'importo di € 19.550,00 relativo agli incentivi tecnici che trova copertura al cap. 402/16;
- le risorse del fondo destinato alle indennità al cap. 1412/10;
- le risorse destinate al lavoro straordinario al cap. 1412/9;

5) di demandare al Servizio Finanziario l'adozione degli eventuali necessari provvedimenti di adeguamento contabile anche in considerazione della risultanza della successiva procedura di contrattazione;

6) di dare atto che il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa potrà essere successivamente rideterminato alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che ne giustificano la

revisione, in particolare in seguito alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo regionale triennio 2022/2024;

7) di precisare che, ai sensi dell'art. 40-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, il presente provvedimento sarà trasmesso al Revisore dei conti per la certificazione di competenza della corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio, della completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa, della conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia;

8) di dare atto che alla presente determinazione sarà data pubblicità, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito internet istituzionale del Comune di Tarcento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "performance";

9) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento verrà trasmesso all'Ufficio Unico della Regione F.V.G. di cui all'art. 17, della L.R. n. 18/2016;

10) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

11) di inviare copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU per l'informativa sindacale ai sensi dell'art. 4 del CCRL 19/07/2023

Il sottoscritto dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Al presente atto sono allegati e ne formano parte integrante, i seguente documenti:

- allegato A prospetto di costituzione dl fondo;
- allegato B prospetto indennità (elencare gli allegati con numero e descrizione).

Proposta nr. 440 dd. 29/05/2026

ISTRUTTORE
Dott.ssa Michela Osgnach

[--__DdeLink__1_957426976--]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Cristina Collavizza



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
411	11.06.2026	Servizio Associato del Personale del Gemonese	11/06/2026

Oggetto: costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego FVG a seguito della sottoscrizione del CCRL 19/07/2023 (art. 45) – Servizi sociali del Comune di Tarcento anno 2026

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

Riferimento pratica finanziaria: 2026/910



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
411	11.06.2026	Servizio Associato del Personale del Gemonese	11/06/2026

OGGETTO: costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego FVG a seguito della sottoscrizione del CCRL 19/07/2023 (art. 45) – Servizi sociali del Comune di Tarcento anno 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/06/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/06/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 11/06/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Foglio per la determinazione delle risorse stabili e variabili destinate rispettivamente
al finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria e al finanziamento delle performance

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO

art. 45 e 46 del CCRL 2023

RISORSE STABILI

A.1 Comma 1 - CONSOLIDAMENTO RISORSE STABILI

a) Consolidamento delle risorse stabili in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016

	Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016				
	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo	
Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016	A	917,00		-	
	B	1.016,00	22,00	22.352,00	
	C	1.177,00	8,00	9.416,00	
	D	2.271,00	14,00	31.794,00	
	PLS	1.012,00		-	
	PLA	1.124,00		-	
	PLB	1.944,00		-	
	PLC	2.235,00		-	
	FA	1.092,00		-	
	FB	1.177,00		-	
	FC	2.271,00		-	
	Totale complessivo		44,00	63.562,00	
					63.562,00

b) Consolidamento quote retribuzione individuale di anzianità, maturato economico, assegni ad personam in relazione alle cessazioni avvenute fino al 31.12.2021

3.727,23

A.2 Comma 7 - Incremento per RIA, maturato economico e assegni ad personam

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Annotazioni	Importo	
Cessazioni 2022	-	
Cessazioni 2023	-	
Cessazioni 2024	-	
Cessazioni 2025	119,86	
Totale complessivo	119,86	
		119,86

A.3 Comma 5 e 12 - Trasferimenti di personale

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo	
A	917,00		-	
B	1.016,00		-	
C	1.177,00		-	
D	2.271,00		-	
PLS	1.012,00		-	
PLA	1.124,00		-	
PLB	1.944,00		-	
PLC	2.235,00		-	
FA	1.092,00		-	
FB	1.177,00		-	
FC	2.271,00		-	
Totale complessivo		-	-	
				-

A.4 Comma 9 - Incrementi stabili dell'organico

Gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo	
A	917,00		-	
B	1.016,00		-	
C	1.177,00		-	
D	2.271,00		-	
PLS	1.012,00		-	
PLA	1.124,00		-	
PLB	1.944,00		-	
PLC	2.235,00		-	
FA	1.092,00		-	
FB	1.177,00		-	
FC	2.271,00		-	
Totale complessivo		-	-	
				-

A	TOTALE RISORSE STABILI (A.1+A.2+A.3+A.4)	67.409,09
---	---	-----------

RISORSE VARIABILI

B.1 Comma 3 - Personale in servizio al 31 dicembre 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'ammontare delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato , in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ed è quantificato nell'importo di euro 720,00

	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse variabili	Numero unità	Importo annuo complessivo	
Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2020	A	720,00		-	
	B	720,00	21,00	15.120,00	
	C	720,00	5,00	3.600,00	
	D	720,00	16,00	11.520,00	
	PLS	720,00		-	
	PLA	720,00		-	
	PLB	720,00		-	
	PLC	720,00		-	
	FA	720,00		-	
	FB	720,00		-	
	FC	720,00		-	
	Totale complessivo		42,00	30.240,00	30.240,00

B.2 Comma 12 - Trasferimenti di personale

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo	
A	720,00		-	
B	720,00		-	
C	720,00		-	
D	720,00		-	
PLS	720,00		-	
PLA	720,00		-	
PLB	720,00		-	
PLC	720,00		-	
FA	720,00		-	
FB	720,00		-	
FC	720,00		-	
Totale complessivo		-	-	-

B.3 Comma 8 - Risorse variabili - incrementi annuali

Le risorse variabili del fondo di cui al comma 3 sono incrementate annualmente:

a)	dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni	19.550,00
b)	dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza	
c)	per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (<i>euro 720,00</i>), in proporzione alle unità dipersonale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000	
d)	dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 del presente contratto (<i>Diritti derivanti da invenzioni industriali</i>)	

B.4 Comma 13 - Forme Associative - assegnazione temporanea

Nei casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla LR n. 21/2019 e limitatamente alla durata della medesima assegnazione, gli enti titolari del rapporto di lavoro e l'ente di destinazione rispettivamente riducono e incrementano i fondi di una quota di risorse variabili determinata ai sensi del comma 3 in relazione alle unità di personale assegnato e riproporzionato in base al tempo di lavoro. Le risorse calcolate come al periodo precedente sono destinate indistintamente all'incentivazione del personale della forma associativa

Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Mesi di assegnazione	Percentuale assegnazione	Importo annuo complessivo	
720,00				-	
720,00				-	
720,00				-	
720,00				-	
Totale complessivo	-			-	-

B.5 Articolo 46 - UNA TANTUM (limitatamente all'annualità 2023)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'articolo 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018, è rideterminato nell'importo di euro 680,00.
2. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, di competenza degli anni 2021 e 2022, sono computate, quali risorse variabili e una tantum, nel fondo relativo al 2023.

	Dipendenti al 31.12.2016 (considerare trasferimenti di personale)	Importo rideterminato	Importo storico	Differenza	Importo complessivo
Competenza anno 2021		680,00	586,00	94,00	-
Competenza anno 2022		680,00	586,00	94,00	-
	Totale complessivo			-	-

B	TOTALE VARIABILI (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	49.790,00
C	TOTALE FONDO (A+B)	117.199,09

Ente

COMUNE DI TARCENTO SERVIZI SOCIALI

PROSPETTO N. 2

Annualità

2026

Foglio per la quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45 CCRL19.07.2023

DETERMINAZIONE DELLE VOCI CON FINANZIAMENTO A BILANCIO**1) INDENNITA' FINANZIATE DA BILANCIO - art. 45 c. 10****Importi**

precedente Indennità di rischio (art. 62 CCRL 2002 come modificato dall'art. 36 CCRL 2004)

11.000,00

Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996)

50,00

Indennità per particolari responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002)

8.470,00

Indennità forme associative art. 48 CCRL 2006

480,00

Totale indennità finanziata a bilancio

20.000,00

2) LAVORO STRAORDINARIO

8.000,00

Totale complessivo

28.000,00